

CONVENZIONE

Relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

(90/436/CEE)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

DESIDEROSE di applicare l'articolo 220 del trattato, a norma del quale esse si sono impegnate ad avviare negoziati per garantire, a favore dei loro cittadini, l'eliminazione delle doppie imposizioni,

CONSIDERANDO l'opportunità di eliminare le doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Philippe de SCHOUTHEETE de Tervarent,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

Niels Helveg Petersen,
Ministro degli affari economici;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Theo Waigel,
Ministro federale delle finanze;
Jürgen Trumpf,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

Ioannis Palaiokrassas,
Ministro delle finanze;

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

Carlos Solchaga Catalán,
Ministro dell'economia e delle finanze;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Jean Vidal,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

IL PRESIDENTE D'IRLANDA:

Albert Reynolds,
Ministro delle finanze;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Stefano De Luca,
Sottosegretario di Stato alle finanze;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Jean-Claude Juncker,
Ministro del bilancio, Ministro delle finanze, Ministro del lavoro;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

P. C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Miguel BELEZA,
Ministro delle finanze;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

David H. A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;

I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

1. La presente convenzione si applica quando, ai fini dell'imposizione, gli utili inclusi negli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono o saranno probabilmente inclusi anche negli utili di un'impresa di un altro Stato contraente, non essendo osservati i principi enunciati all'articolo 4 e applicati direttamente o in disposizioni corrispondenti della normativa dello Stato interessato.

2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente situata in un altro Stato contraente è equiparata alle imprese dello Stato nel quale è situata.

3. Il paragrafo 1 è applicabile anche quando una delle imprese interessate abbia subito perdite anziché realizzare profitti.

Articolo 2

1. La presente convenzione si applica alle imposte sui redditi.

2. Le attuali imposte cui si applica la presente convenzione sono in particolare le seguenti:

a) in Belgio:

- impôt des personnes physiques/personenbelasting,
- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting,
- impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting,
- impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders,

— taxe communale et taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting;

b) in Danimarca:

- selskabsskat,
- indkomstskat til staten,
- kommunal indkomstskat,
- amtskommunal indkomstskat,
- særlig indkomstskat,
- kirkeskat,
- udbytteskat,
- renteskat,
- royaltyskat,
- frigørelsesafgift;

c) nella Repubblica federale di Germania:

- Einkommensteuer,
- Körperschaftsteuer,
- Gewerbesteuer, nella misura in cui questa imposta è calcolata sugli utili d'esercizio;

d) in Grecia:

- φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων,
- φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων,
- εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης;

e) in Spagna:

- impuesto sobre la renta de las personas físicas,
- impuesto sobre sociedades;

f) in Francia:

- impôt sur le revenu,
- impôt sur les sociétés;

g) in Irlanda:

- income tax,
- corporation tax;

- h) in Italia:
- imposta sul reddito delle persone fisiche,
 - imposta sul reddito delle persone giuridiche,
 - imposta locale sui redditi;
- i) nel Lussemburgo:
- impôt sur le revenu des personnes physiques,
 - impôt sur le revenu des collectivités,
 - impôt commercial, nella misura in cui questa imposta è calcolata sugli utili d'esercizio;
- j) nei Paesi Bassi:
- inkomstenbelasting,
 - vennootschapsbelasting;
- k) in Portogallo:
- imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,
 - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,
 - derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas;
- l) nel Regno Unito:
- income tax,
 - corporation tax.

3. La presente convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche apportate alle rispettive legislazioni nazionali.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1

Definizioni

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione l'espressione «autorità competente» designa i seguenti organi:

- in Belgio
de Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato,
le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato,
- in Danimarca
Skatteministeren o un rappresentante autorizzato,

- nelle Repubblica federale di Germania
der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato,
- in Grecia
Ο Υπουργός των Οικονομικών o un rappresentante autorizzato,
- in Spagna
el Ministro de Economía y Hacienda o un rappresentante autorizzato,
- in Francia
le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato,
- in Irlanda
the Revenue Commissioners o un rappresentante autorizzato,
- in Italia
il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato,
- in Lussemburgo
le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato,
- nei Paesi Bassi
de Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato,
- in Portogallo
o Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato,
- nel Regno Unito
the Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato.

2. I termini non definiti nella presente convenzione hanno, purché il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato risultante dalla convenzione conclusa dagli Stati interessati in materia di doppia imposizione.

Sezione 2

Principi applicabili in caso di rettifica degli utili di imprese associate e d'imputazione degli utili a una stabile organizzazione

Articolo 4

Nell'applicazione della presente convenzione vanno osservati i seguenti principi:

- 1) Allorché:
- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un altro Stato contraente, o

- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa di un altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

- 2) Allorché un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività in un altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione situata nel territorio dell'altro Stato contraente, vanno imputati a tale stabile organizzazione gli utili che essa dovrebbe poter realizzare qualora si trattasse di un'impresa distinta impegnata in attività identiche o analoghe, soggetta a condizioni identiche o analoghe e avente un rapporto del tutto indipendente con l'impresa di cui è una stabile organizzazione.

Articolo 5

Quando uno Stato contraente intende procedere alla rettifica degli utili di un'impresa conformemente ai principi di cui all'articolo 4, esso informa a tempo debito l'impresa in questione sull'azione prevista, dandole la possibilità di informare l'altra impresa affinché quest'ultima possa informarne a sua volta l'altro Stato contraente.

Tuttavia, lo Stato contraente che fornisce tale informazione non deve trovarsi nell'impossibilità di fare la rettifica prevista.

Se, dopo la comunicazione di questa informazione, le due imprese e l'altro Stato contraente accettano la rettifica, non si applicano gli articoli 6 e 7.

Sezione 3

Procedura amichevole e procedura arbitrale

Articolo 6

1. Quando, in uno qualsiasi dei casi cui si applica la presente convenzione, un'impresa ritenga che i principi enunciati all'articolo 4 non siano stati osservati, essa ha la facoltà di sottoporre detto caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o nel quale è situata la sua stabile organizzazione, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti interessati. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1.

L'impresa informa simultaneamente l'autorità competente se altri Stati contraenti possono essere interessati a tale caso. L'autorità competente informa quindi senza indugio le autorità competenti dei suddetti altri Stati contraenti.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per regolare il caso per via amichevole con l'autorità competente di qualsiasi altro Stato contraente interessato, al fine di evitare la doppia imposizione in base ai principi di cui all'articolo 4. L'accordo amichevole si applica a prescindere dalle scadenze previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati.

Articolo 7

1. Se le autorità competenti interessate non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorità competenti secondo l'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti istituiscono una commissione consultiva che incaricano di dare un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione.

Le imprese possono avvalersi delle possibilità di ricorso previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati; tuttavia, quando un tribunale è stato investito del caso, il termine di due anni di cui al primo comma decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione pronunciata in ultima istanza nell'ambito di tali ricorsi interni.

2. Il fatto che la commissione consultiva sia stata investita del caso non impedisce a uno Stato contraente di avviare o continuare, per il medesimo caso, azioni giudiziarie o procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative.

3. Qualora la legislazione interna d'uno Stato contraente non consenta alle autorità competenti di derogare alle decisioni delle rispettive autorità giudiziarie, il paragrafo 1 si applica soltanto se l'impresa associata di tale Stato ha lasciato scadere il termine di presentazione del ricorso o ha rinunciato a quest'ultimo prima che sia intervenuta una decisione. Questa disposizione lascia impregiudicato il ricorso, laddove questo riguarda elementi diversi da quelli di cui all'articolo 6.

4. Le autorità competenti possono convenire, d'accordo con le imprese associate interessate, di derogare ai termini previsti dal paragrafo 1.

5. Nella misura in cui i paragrafi da 1 a 4 non sono applicati, restano impregiudicati i diritti di ciascuna delle imprese associate previsti dall'articolo 6.

Articolo 8

1. L'autorità competente di uno Stato contraente non è obbligata ad avviare la procedura amichevole o a costituire la

commissione consultiva di cui all'articolo 7, quando, con procedimento giudiziario o amministrativo, è stato definitivamente constatato che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, è passibile di sanzioni gravi.

2. Quando un procedimento giudiziario o amministrativo, inteso a constatare che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, è passibile di sanzioni gravi, è pendente contemporaneamente ad uno dei procedimenti previsti agli articoli 6 e 7, le autorità competenti possono sospendere lo svolgimento di questi ultimi fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo in questione.

Articolo 9

1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 è costituita, oltre che dal presidente:

- da due rappresentanti di ciascuna autorità competente interessata; questo numero può essere ridotto a uno previo accordo tra le autorità competenti;
- da un numero pari di personalità indipendenti designate di comune accordo in base all'elenco delle personalità di cui al paragrafo 4 oppure, in mancanza di accordo, mediante estrazioni a sorte effettuate dalle autorità competenti interessate.

2. Insieme con le personalità indipendenti è anche designato un supplente per ciascuna di esse, in conformità delle disposizioni previste per la designazione delle personalità indipendenti, per il caso in cui queste siano impediti d'esercitare le loro funzioni.

3. In caso di designazione per estrazione a sorte, ogni autorità competente può ricusare ogni personalità indipendente in una delle situazioni preventivamente concordate tra le autorità competenti interessate o quando tale personalità:

- appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni;
- detiene o ha detenuto un'importante partecipazione in una o ciascuna delle imprese associate, o è o è stata loro dipendente o consulente;
- non offre sufficienti garanzie di obiettività per risolvere il caso o i casi ad essa sottoposti.

4. Viene stabilito un elenco delle personalità indipendenti, in cui figurano tutte le persone indipendenti designate dagli Stati contraenti. A tal fine ogni Stato contraente procede alla designazione di cinque persone e ne informa il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Tali persone devono essere cittadini di uno Stato contraente e residenti nel territorio cui si applica la presente convenzione. Esse devono essere competenti e indipendenti.

Gli Stati contraenti possono apportare modifiche all'elenco di cui al primo comma; essi ne informano immediatamente il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

5. I rappresentanti e le personalità indipendenti designati conformemente al paragrafo 1 scelgono un presidente nell'elenco di cui al paragrafo 4, fatto salvo il diritto di ciascuna autorità competente interessata di ricusare la personalità così scelta in una delle situazioni di cui al paragrafo 3.

Il presidente deve adempiere le condizioni per l'esercizio, nel suo paese, delle più elevate funzioni giurisdizionali o essere giureconsulto di notoria competenza.

6. I membri della commissione consultiva sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel quadro della procedura. Gli Stati contraenti adottano le disposizioni appropriate per la repressione di qualsiasi violazione dell'obbligo di mantenere il segreto. Essi comunicano senza indugio tali misure alla Commissione delle Comunità europee, che ne informa gli altri Stati contraenti.

7. Gli Stati contraenti predono le misure necessarie affinché la commissione consultiva possa riunirsi senza indugio dopo essere stata investita di un caso.

Articolo 10

1. Ai fini della procedura di cui all'articolo 7, le imprese associate interessate possono fornire alla commissione consultiva tutte le informazioni, le prove o i documenti che ritengono possano essere utili per giungere ad una decisione. Le imprese e le autorità competenti degli Stati contraenti interessati sono tenute a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni, prove e documenti da parte della commissione consultiva. Ciò non deve comunque comportare per le autorità competenti degli Stati contraenti interessati l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione nazionale o alla normale prassi amministrativa nazionale;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione nazionale o nell'ambito della normale prassi amministrativa nazionale; o
- c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

2. Ciascuna impresa associata può, qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla commissione consultiva. Se la commissione lo richiede,

ciascuna impresa associata è tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.

Articolo 11

1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7 dà il suo parere entro i sei mesi dalla data in cui è stata adita.

La commissione consultiva deve basare il suo parere sulle disposizioni di cui all'articolo 4.

2. La commissione consultiva si pronuncia alla maggioranza semplice dei suoi membri. Le autorità competenti interessate possono convenire norme complementari di procedura.

3. Le spese procedurali della commissione consultiva, salvo quelle sostenute dalle imprese associate, sono suddivise in parti uguali fra gli Stati contraenti interessati.

Articolo 12

1. Le autorità competenti che partecipano alla procedura di cui all'articolo 7 prendono di comune accordo e basandosi sull'articolo 4 una decisione volta ad eliminare la doppia imposizione entro sei mesi dalla data in cui la commissione consultiva ha reso il suo parere.

Le autorità competenti possono prendere una decisione non conforme al parere della commissione consultiva. Se non raggiungono un accordo al riguardo, sono tenute a conformarsi a detto parere.

2. Le autorità competenti possono convenire di pubblicare la decisione di cui al paragrafo 1, con l'assenso delle imprese interessate.

Articolo 13

Il carattere definitivo delle decisioni adottate dagli Stati contraenti, concernenti l'imposizione sugli utili provenienti da un'operazione tra imprese associate, non preclude il ricorso alle procedure previste agli articoli 6 e 7.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, la doppia imposizione di utili è considerata eliminata se:

- gli utili sono inclusi nel computo degli utili assoggettati a imposizione in un solo Stato o se
- l'importo dell'imposta cui tali utili sono assoggettati in uno Stato è ridotto di un importo pari all'imposta cui sono soggetti nell'altro Stato.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

La presente convenzione non pregiudica gli obblighi di più ampia portata in materia di eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese associate, risultanti da altre convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti o dalla legislazione nazionale degli Stati stessi.

Articolo 16

1. Il campo di applicazione territoriale della presente convenzione corrisponde a quello definito all'articolo 227, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

2. La presente convenzione non si applica:

- ai territori francesi di cui all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea,
- alle isole Faerøer e alla Groenlandia.

Articolo 17

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati contraenti. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 18

La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalità. Essa si applica alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, avviate dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 19

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati firmatari:

- il deposito di ciascuno strumento di ratifica;
- la data di entrata in vigore della presente convenzione;
- l'elenco delle personalità indipendenti designate dagli Stati contraenti, di cui all'articolo 9, paragrafo 4, nonché le modifiche che saranno ad esso apportate.

Articolo 20

La presente convenzione è stipulata per un periodo di cinque anni. Sei mesi prima dello scadere di questo periodo gli Stati contraenti si riuniscono per decidere in merito alla proroga

della presente convenzione e a qualsiasi misura che deve essere eventualmente presa in proposito.

Articolo 21

Ogni Stato contraente può chiedere in qualunque momento la revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 22

La presente convenzione, redatta in un esemplare unico nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.